

Civile

La legittimità del recupero a mezzo cartella esattoriale da parte di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.a

Riflessioni in ordine alla legittimità procedimento di recupero a mezzo ruolo da parte di Mediocredito Centrale

di Alessandra De Benedittis, Bruno Marzo*

20 Maggio 2024

Il procedimento di **recupero a mezzo ruolo** da parte di **Mediocredito Centrale** costituisce un tema tuttora sotto i riflettori degli operatori del diritto, alimentato da numerose **pronunce di merito disposte a scommettere sulla sua contrarietà a legge**.

La deduzione circa la illegittimità del ricorso al suddetto procedimento da parte di MCC discenderebbe dalla seguente riflessione.

Mediocredito Centrale, surrogandosi nei diritti dell'intermediario concedente il finanziamento, subentrerebbe, per effetto della detta surrogazione, nella medesima **posizione giuridica dell'intermediario**. Conseguentemente, si sostiene, essendo il rapporto intercorso tra l'istituto di credito ed il beneficiario di natura squisitamente **privatistica**, anche al rapporto di MCC, subentrato all'istituto di credito concedente, dovrà riconoscersi medesima natura, con conseguente necessaria **applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999**.

La norma da ultimo menzionata, in particolare, prevede espressamente che: *"Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, [...] le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva"*.

Necessario corollario di tale tesi sarebbe **l'impossibilità per MCC di avvalersi di cartella esattoriale per il procedimento di recupero**, essendo, di contro, tenuto a munirsi previamente di un **titolo esecutivo** secondo gli ordinari procedimenti.

Sebbene fosse quella appena illustrata la posizione sostenuta, di primo acchito, dagli odierni scriventi, un maggiore approfondimento della questione, **a difesa dei debitori principali nonché dei fideiussori**, ha portato di necessità ad una rimediazione del proprio convincimento.

Siamo, difatti, persuasi della necessità che, per garantire la migliore difesa dell'assistito, sia opportuno intraprendere una iniziativa giudiziale solo ove realmente ne sussistano i presupposti, di modo da non esporre la parte assistita ad inutili esborsi, piuttosto virando la strategia difensiva verso altre questioni che potrebbero condurre verso un **risultato tangibile ed una effettiva utilità** (si vd. paragrafo 2).

Alla luce di un attento esame delle fonti di diritto destinate a trovare applicazione rispetto alla questione che ci occupa, si è, infatti, giunti alla conclusione che, indipendentemente dalla riconducibilità del rapporto facente capo a MCC ad una matrice privatistica ovvero pubblicistica, sia **legittimo il recupero a mezzo ruolo del credito vantato dal Mediocredito Centrale** a seguito di **escussione della garanzia**.

Ciò in forza del **combinato disposto degli artt. 17 e 21 del D. Lgs. n. 46/1999**.

Come sopra riportato, la norma da ultimo menzionata prevede espressamente che, salvo diversa previsione di legge, le entrate previste dal precedente art. 17 aventi causa in **rapporti di diritto privato** sono **iscritte a ruolo** quando risultano da titolo avente **efficacia esecutiva**.

L'art. 17, richiamato dall'articolo suddetto, poi, fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento della **riscossione coattiva** per le entrate dello **Stato** e per quelle degli **altri enti pubblici**, anche previdenziali (esclusi quelli economici), delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

Dall'interpretazione sistematica delle norme suddette discende, pertanto, che le entrate facenti capo ai soggetti di cui al citato art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999, aventi causa in **rapporti di diritto pubblico**, sono **iscritte**

a ruolo senza ulteriori adempimenti mentre le entrate aventi causa in rapporti di **diritto privato** sono iscritte a ruolo quanto risultano da **titolo avente efficacia esecutiva**, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge.

Orbene, indipendentemente dalla natura che voglia riconoscersi al credito vantato dal **Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a.** a seguito dell'intervenuta surrogazione per escussione della garanzia prestata rispetto ad operazioni di finanziamento agevolato concesse da una Banca finanziatrice, le norme suddette consentono a Banca del Mezzogiorno S.p.a. di agire nei confronti del debitore e del garante con **cartella di pagamento**, prescindendo dalla precostituzione di un titolo avente efficacia esecutiva. Infatti, ciò è espressamente previsto, per le **entrate di natura pubblicistica**, dal richiamato art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999.

E la riconducibilità delle entrate in esame a quelle di natura pubblicistica pare possa essere a ragione sostenuta dal momento che **l'art. 9, co. 6, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 123**, articolo rubricato “*Revoca dei benefici e sanzioni*”, in modo espresso prevede che: “*Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art.10, comma 2*”.

Le restituzioni dell'intervento per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, dunque, non sono imputate alle entrate di MCC ma piuttosto destinate a **ricostituire la consistenza del Fondo di Garanzia**.

Senza poter tacere la circostanza che il **coinvolgimento di MCC** nella fase di concessione del finanziamento assume fin da principio **natura pubblicistica**. L'obbligazione restitutoria è, pertanto, *ab origine* attinta da siffatta natura per l'eventualità in cui dovesse in concreto escutersi la garanzia pubblica concessa. Ma alle medesime conclusioni deve giungersi anche volendo aderire alla tesi, avallata da parte della giurisprudenza, della **natura privatistica dell'entrata** di che trattasi, trovando applicazione, in tal caso, **il disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999** in ossequio al quale la formazione di un titolo esecutivo precedente all'iscrizione a ruolo – e, dunque, alla notifica della cartella di pagamento – è necessaria **salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge**.

Orbene, le suddette *diverse disposizioni di legge*, richiamate dall'art. 21 del D. Lgs. n. 46/1999, sono da ravvisarsi, per ciò che concerne il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a, **nell'art. 9, comma 5, del già citato D. Lgs. n. 123/1998**, decreto rubricato “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e **nell'art. 8 bis D.L. n. 3/2015**, convertito nella L. n. 33/2015, rubricato “*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*”.

Norme entrambe legittimanti la procedura di **recupero a mezzo ruolo**, senza ulteriori formalità, da parte di MCC per l'ipotesi di **restituzioni inerenti il Fondo di Garanzia**.

Condizioni di legittimità del procedimento di recupero

Affermata, pertanto, la legittimità del procedimento di recupero del credito vantato dal Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. a seguito dell'intervenuta surrogazione per escussione della garanzia prestata per il tramite della cartella di pagamento, **senza che sia richiesta la formazione di un prodromico titolo esecutivo**, è necessario ora analizzare il **presupposto di legittimità per l'emissione della cartella di pagamento** di che trattasi.

Dal momento che ciò che autorizza il Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. ad agire a mezzo ruolo nei confronti del debitore e del garante è rappresentato dalla **comunicazione di surroga** e dal contestuale **invito al pagamento** rivolto nei loro confronti, è necessario che tali documenti siano portati a conoscenza dei destinatari mediante modalità atte a garantire la **conoscenza dell'atto** da parte dei medesimi (raccomandata A/R o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata) **prima della notifica** della cartella di pagamento o, in alternativa, che i documenti di che trattasi siano **allegati alla cartella di pagamento** stessa. Solo a tali condizioni, infatti, i destinatari sono in grado di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'emissione della cartella di pagamento nei loro confronti.


In altri termini, solo laddove vengano rispettate le suddette formalità, **l'obbligo di motivazione della cartella di pagamento** – che si riverbera nella garanzia del diritto di difesa delle parti destinatarie dell'atto – può ritenersi **soddisfatto**.

Infatti, la cartella di pagamento notificata dall'Agente della Riscossione su incarico del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.a. che si limiti ad indicare gli estremi dell'invito al pagamento e della comunicazione di surroga, senza che tali documenti siano stati preventivamente notificati al debitore ed all'eventuale fideiussore e senza che gli stessi siano allegati alla cartella stessa, non può che ritenersi **affetta da nullità per difetto di motivazione** e conseguente violazione del diritto di difesa in capo al destinatario. Parimenti è a dirsi per la cartella di pagamento che non riporti gli estremi degli atti precedentemente comunicati, impedendo, così, al destinatario di avere **contezza della specifica pretesa avanzata da MCC**.

Contestazioni nel merito

È bene chiarire, conclusivamente, che la modalità scelta da MCC per il recupero del credito non può e non deve, in ogni caso, riverberarsi negativamente sul **diritto di difesa del destinatario** della cartella relativamente alle censure da muoversi in ordine al sottostante rapporto privato. E ciò, tanto con riguardo al **debitore principale** quanto al **garante**, in ipotesi di **invalidità e/o inefficacia della fideiussione** prestata.

**A cura degli Avv.ti Alessandra De Benedittis, Partner 24 ORE e Bruno Marzo - Renna Studio Legale*

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE